

DELIBERA N. 136/10/CSP

Segnalazioni dell'Onorevole Silvana Mura (Italia dei Valori – Lista di Pietro) nei confronti della società R.t.i. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittenti televisive in ambito nazionale Canale 5, Italia 1 e Rete 4) per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e della delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006 (“Tg5”, “Studio Aperto” e “Tg4”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'8 luglio 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTE le segnalazioni a firma dell'onorevole Silvana Mura, nella qualità di tesoriere e legale rappresentante dell'Italia dei Valori – Lista Di Pietro, pervenute in data 28 maggio 2010 (prot.lli nn. 33786, 33793 e 33790), nelle quali si asserisce che il telegiornale Tg5 in onda su Canale 5, il telegiornale Studio Aperto, in onda su Italia 1 e

il telegiornale Tg4 in onda su Rete 4 , non hanno concesso adeguati spazi televisivi ai soggetti appartenenti al partito politico Italia dei Valori, nonostante la propria rappresentanza parlamentare, come si evince dai dati del monitoraggio sul pluralismo televisivo relativo ai mesi aprile – maggio 2010, producendo un notevole documento al soggetto politico stesso e non assicurando, in tal modo, i principi di pluralismo, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, correttezza, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento tra le diverse forze politiche recati dagli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla delibera n. 22/06/CSP; in particolare, l'ultima violazione è stata perpetrata in data 27 maggio 2010 dal telegiornale Tg5, edizione delle 13.30, dal telegiornale Studio Aperto, edizione delle ore 12.30 e dal telegiornale Tg4, edizioni delle ore 11.30 e 13.30;

VISTA la nota in data 17 giugno 2010 (prot. n. 37871) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, “Italia 1” e “Rete 4” le controdeduzioni in merito alle segnalazioni pervenute;

VISTE le controdeduzioni della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., contenute nella memoria pervenuta in data 29 giugno 2010 (prot. n. 40684), ulteriormente precisate nell'audizione tenutasi il giorno 6 luglio 2010, dalle quali emerge quanto segue :

- i tre esposti sono inammissibili per assoluta genericità, in quanto il partito politico non espone alcun fatto circostanziato, ma si limita a lamentare una generale disattenzione dei telegiornali, che si risolve in un generico quanto superfluo invito all'Autorità ad esercitare i propri poteri di vigilanza in materia;
- la sola indicazione delle edizioni dei telegiornali del 27 maggio 2010, contenuta nelle segnalazioni, non vale a sanare la genericità della segnalazione, poiché da un lato una sola edizione di ciascun telegiornale non è certamente un parametro adeguato per misurare il grado di pluralismo di ciascuna testata e dall'altro il partito segnalante non indica neppure di quali fatti ad esso inerente, in quella data, i telegiornali avrebbero omesso di dare notizia, non potendosi certo ritenere che il principio pluralistico si traduca in un dovere di menzionare/ospitare l'Italia dei valori od altri partiti politici, in ogni edizione dei telegiornali;
- gli esposti si fondano su una non condivisibile interpretazione della disciplina in materia di tutela del pluralismo informativo che si tradurrebbe nell'attribuzione a ciascun partito politico di un diritto di accesso all'informazione televisiva, rispetto al quale sarebbero recessive tutte le libertà costituzionali sia degli editori, sia dei giornalisti e dei direttori di testata. Il diritto all'informazione in materia politica consisterebbe infatti, secondo l'esponente, in un dovere dei giornalisti e degli editori di dare notizie, con la cadenza minima stabilita dagli organi di garanzia sulle attività di ciascun partito politico a prescindere sia dall'identità politica e culturale di ciascuna redazione e di ogni giornalista, sia dall'interesse pubblico di ogni notizia

- per cui la dichiarazione del politico deve trovare spazio nei telegiornali non per i suoi contenuti, d'interesse pubblico, ma per il soggetto da cui promana;
- appare significativo che, in questa ottica, il partito segnalante non indichi alcun fatto di interesse pubblico inerente alla propria attività su cui i telegiornali avrebbero omesso di informare;
 - l'ordinamento conosce istituti specifici che mirano ad assolvere alle necessità dell'informazione parlamentare, nonché ad assicurare ai partiti, in quanto tali e a prescindere da ogni valutazione di interesse pubblico, spazi di accesso al mezzo televisivo in condizioni di parità, come la comunicazione politica. La funzione dell'informazione è ben diversa, come appare chiaro dal fatto che nell'impianto della legge 28/00 le due tipologie di programmi sono oggetto di discipline distinte e di contenuto differenziato;
 - la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla compatibilità della legge n. 28/00 con l'articolo 21 della Costituzione, ha ben precisato che il precetto costituzionale è rispettato soltanto qualora non sia soppresso ogni ambito di autonomia editoriale delle emittenti, dei direttori e dei giornalisti, a partire dalla selezione delle notizie secondo criteri di interesse pubblico e dalla libertà di manifestare all'esterno il proprio orientamento politico;
 - la società RTI è convinta che l'obbligo, imposto ai telegiornali, e quindi ai loro direttori e giornalisti, di occuparsi in misura di tempo minima, fissa o massima, ed a prescindere da ogni discrezionalità redazionale, di uno o più partiti politici contrasti con l'articolo 21 Costituzione; ne è riprova la giurisprudenza della Consulta che peraltro riguarda la disciplina del periodo elettorale, quando le esigenze della par condicio sono più forti: neppure in periodo elettorale l'esigenza dei partiti di trovare rappresentazioni presso il pubblico può prevalere sulla libertà di manifestazione del pensiero delle emittenti, dei direttori e dei giornalisti;
 - l'interesse cui l'informazione televisiva deve assolvere, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 177/05 in tema di principi fondamentali del sistema televisivo e la norma che qualifica l'informazione televisiva quale servizio di interesse generale, è quello pubblico, vale a dire l'interesse del pubblico degli spettatori ad essere informato su fatti, appunto, di suo interesse;
 - la presenza quotidiana di tutti i partiti nei telegiornali non è una declinazione dell'interesse pubblico, bensì dell'interesse dei partiti ad occupare spazi che, proprio in un'ottica di pluralismo e libertà dell'informazione, ben potrebbero essere dedicati ad altri soggetti e ad altri temi;
 - l'interesse generale all'informazione è salvaguardato proprio garantendo ai giornalisti di selezionare le notizie in base a quanto, a loro avviso, è di interesse pubblico;
 - la garanzia del pluralismo, anche nell'accezione più strettamente politica del concetto, è principio che riguarda il "sistema televisivo" nel suo complesso, non specifiche emittenti, né specifiche trasmissioni di informazione;
 - attuando il principio costituzionale, il legislatore intende garantire che l'insieme del sistema televisivo, composto dalla concessionaria pubblica e dai soggetti privati, sia aperto a tutte le tendenze politiche; i programmi di comunicazione politica e la

disciplina dell'informazione parlamentare radiofonica e televisiva rappresentano applicazioni del principio in chiave di pluralismo "interno"; al di fuori di questi ambiti, il pluralismo è garantito proprio dalla libertà dei giornalisti e dei direttori di compiere le loro scelte al di fuori di ogni controllo, soprattutto da parte dei partiti politici;

- tali considerazioni non contrastano con le disposizioni regolamentari della delibera n. 22/06/CSP in tema di programmi di informazione, né con l'insegnamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo cui i telegiornali debbono osservare un criterio di equilibrio ed apertura alle varie tendenze, nell'ambito dell'informazione politica;
- tutto ciò non esclude che una o più testate, nell'esercizio della libertà, includano ampie pagine quotidiane in cui si dà conto delle dichiarazioni di esponenti politici di ogni area su qualsiasi tema, trattandosi di una scelta redazionale del tutto libera e legittima, che non può tuttavia trasformarsi in paradigma regolatorio, né costituire il risultato di ordini impartiti per via amministrativa;
- per mera completezza, si rileva che nel caso presente non trova applicazione la disciplina relativa ai periodi elettorali, ove il bilanciamento tra libertà d'informazione e corretto svolgimento del controllo elettorale presenta speciali criticità;
- di recente il TAR Lazio con sentenza n. 11188/10 ha peraltro precisato che l'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della legge 28/00 in tema di programmi di informazione politica in materia elettorale richiede che sia comunque salvaguardata la libertà di commento e critica dei giornalisti, al cui esercizio possono essere dedicati, nell'ambito dei telegiornali e degli altri programmi di informazione, appositi spazi; a maggior ragione, dovrà essere escluso che, in periodo non elettorale, le scelte redazionali possano essere coartate, allo scopo di assolvere ad esigenze di visibilità dei partiti politici;
- si confida che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio della propria alta funzione indipendente di garanzia, vorrà ribadire che, al di fuori del periodo elettorale, i partiti politici non hanno alcuno strumento di influenza diretta od indiretta, sulla programmazione dei telegiornali, che è determinata nell'interesse pubblico, dalle libere scelte dei giornalisti in ordine ai fatti che rivestono rilevanza per la pubblica opinione;
- in riferimento a segnalazioni analoghe di Italia dei Valori, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è espressa con un generico richiamo, senza emettere alcun provvedimento conformativo/sanzionatorio (del. 195/09/CSP);
- le segnalazioni dell'Italia dei Valori non sono comunque fondate neppure in fatto; i telegiornali diffusi da RTI nel periodo dal termine della campagna elettorale per le consultazioni regionali ad oggi hanno costantemente informato il pubblico circa le iniziative e le posizioni più significative del partito segnalante, e in particolare: nel Tg5 (edizioni del 13 aprile 2010, ore 13.00, 3 e 4 maggio, ore 20.00, 9 maggio, ore 20.00, 10 giugno, ore 13.00 e 20.00, 11 giugno, ore 13.00, 21 giugno, ore 20.00, 24 giugno, ore 13.00, 25 giugno ore 20.00, 26 giugno ore 20.00 e 2 luglio ore 13.00), del Tg4 (edizioni del 10 e 31 maggio 2010, del 6 giugno, 9 giugno, e 11 giugno, ore

- 13.30 e 18.55, 21 e 22 giugno, ore 18.55, 1 luglio ore 18.55) e di Studio Aperto (edizioni del 15 maggio e 10 giugno 2010, ore 12.25 e 18.30, 11 giugno, ore 12.25 e 21 giugno, ore 18.30); nel complessivo periodo da gennaio al 2 luglio il Tg 5 ha dato notizia delle posizioni dell'Italia dei Valori in 47 edizioni, il Tg4 in 32 edizioni e Studio Aperto in 14 edizioni. Inoltre nel programma di approfondimento informativo Matrix sono stati mandati in onda servizi sulle posizioni dell'Italia dei Valori nelle puntate del 19 gennaio e del 30 marzo 2010;
- nel programma di comunicazione politica "Super Partes", in onda su Canale 5, Italia 1 e Retequattro, i rappresentanti dell'Italia dei Valori, nel trimestre aprile – giugno 2010, hanno fruito di spazi di comunicazione politica pari a 19 minuti e 29 secondi su ciascuna rete;

RITENUTO, secondo i criteri valutativi utilizzati dall'Autorità per i periodi extraelettorali e ritenuti conformi dal TAR Lazio (Tar Lazio, ordinanza n. 198/2010 del 15 gennaio 2010 e sentenza Sez. II, n. 826 del 2005), di estendere la verifica alla complessiva programmazione (notiziari e programmi di approfondimento) delle emittenti Canale 5, Italia 1 e Rete 4, nel periodo aprile - giugno 2010;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche, relativi a tutte le edizioni dei notiziari del "Tg5", "Studio Aperto" e "TG4" risultano le seguenti presenze del soggetto segnalante:

Tg5

a) nel periodo tra il 1° e il 30 aprile 2010, su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a due ore, cinquanta minuti e quattordici secondi sono stati fruiti dall'Italia dei Valori lo 0,34% (trentacinque secondi), dal Popolo della Libertà il 54,64% (un'ora, trentatré minuti e un secondo), dal Partito Democratico il 24,50% (quarantuno minuti e quarantadue secondi), dalla Lega Nord l'11,28% (diciannove minuti e dodici secondi), dall'Unione di Centro lo 0,3% (tre secondi);

b) nel periodo tra il 1° e il 31 maggio 2010, su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a due ore, trentasette minuti e quarantasette secondi sono stati fruiti dall'Italia dei Valori l'1,85% (due minuti e cinquantacinque secondi), dal Popolo della Libertà il 37,39% (cinquantanove minuti), dal Partito Democratico il 27,08% (quarantadue minuti e quarantaquattro), dalla Lega Nord l'8,17% (dodici minuti e cinquantatré secondi), dall'Unione di Centro il 17,49% (ventisette minuti e trentasei secondi);

c) nel periodo tra il 1° e il 30 giugno 2010, su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a due ore, sedici minuti e undici secondi sono stati fruiti dall'Italia dei Valori l'11% (quattordici minuti e cinquantanove secondi), dal Popolo della Libertà il 34,46% (quarantasei minuti e cinquantasei secondi), dal Partito Democratico il 26,58% (trentasei minuti e dodici

secondi), dalla Lega Nord l'11,08% (quindici minuti e cinque secondi), dall'Unione di Centro il 9,79% (tredici minuti e venti secondi);

Studio Aperto

d) nel periodo tra il 1° e il 30 aprile 2010, su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a ventotto minuti e cinquantadue secondi l'Italia dei Valori non ha fruito di nessuno spazio mentre il Popolo della Libertà il 79,62% (ventidue minuti e cinquantanove secondi), il Partito Democratico il 3,70% (un minuto e quattro secondi), la Lega Nord il 7,56% (due minuti e undici secondi), l'Unione di Centro lo 0,35% (sei secondi);

e) nel periodo tra il 1° e il 31 maggio 2010, su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a ventisei minuti e quarantadue secondi sono stati fruiti dall'Italia dei Valori il 4,18% (un minuto e sette secondi), dal Popolo della Libertà il 23,10% (sei minuti e dieci secondi), dal Partito Democratico il 16,17% (quattro minuti e diciannove), dalla Lega Nord il 3,68% (cinquantanove secondi), dall'Unione di Centro il 15,04% (quattro minuti e un secondo);

f) nel periodo tra il 1° e il 30 giugno 2010, su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a sedici minuti e trentasette secondi sono stati fruiti dall'Italia dei Valori il 5,72% (cinquantasette secondi), dal Popolo della Libertà il 36,51% (sei minuti e quattro secondi), dal Partito Democratico il 16,35% (due minuti e quarantatré secondi), dalla Lega Nord il 21,77% (tre minuti e trentasette secondi), dall'Unione di Centro il 2,01% (venti secondi);

Tg4

g) nel periodo tra il 1° e il 30 aprile 2010, su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a due ore, venticinque minuti e ventuno secondi sono stati fruiti dall'Italia dei Valori lo 0,42% (trentasette secondi), dal Popolo della Libertà l'80,74% (un'ora, cinquantasette minuti e ventuno secondi), dal Partito Democratico il 12,92% (diciotto minuti e quarantasette secondi), dalla Lega Nord l'1,80% (due minuti e trentasette secondi), dall'Unione di Centro lo 0,73% (un minuto e quattro secondi);

h) nel periodo tra il 1° e il 31 maggio 2010, su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a un'ora, trentatré minuti e venticinque secondi sono stati fruiti dall'Italia dei Valori l'1,53% (un minuto e ventisei secondi), dal Popolo della Libertà il 59,80% (cinquantacinque minuti e cinquantadue secondi), dal Partito Democratico il 19,27% (diciotto minuti), dalla Lega Nord il 3,53% (tre minuti e diciotto secondi), dall'Unione di Centro il 13,27% (dodici minuti e ventiquattro secondi);

i) nel periodo tra il 1° e il 30 giugno 2010, su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a un'ora, trenta minuti e sette secondi sono stati fruiti dall'Italia dei Valori il 10,56% (nove minuti e trentuno secondi), dal Popolo della Libertà il 56,74% (cinquantuno minuti e otto secondi), dal Partito Democratico il 16,03% (quattordici minuti e ventisette secondi), dalla Lega Nord il 6,34% (cinque minuti e quarantatré secondi), dall'Unione di Centro l'8,51% (sette minuti e quaranta secondi);

RILEVATO che nello stesso periodo oggetto di valutazione nei programmi di approfondimento informativo diffusi della emittenti Canale 5, Italia 1 e Retequattro, l'Italia dei Valori è stata presente nella trasmissione *Mattino cinque* dell'11 maggio 2010 con un tempo di parola di due minuti e trentanove secondi e nelle trasmissioni "Super Partes", con un tempo di 19 minuti e 29 secondi su ciascuna rete;

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 3 e 7 del Testo Unico della radiotelevisione, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, i programmi di informazione devono rispettare i principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità e apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, consentendo l'accesso di tutti i soggetti politici in condizioni di parità di trattamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 *"1. le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica. 2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione"*.

CONSIDERATO che la delibera n. 22/06/CSP recante *"Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali"*, prevede che *"1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento. 2. Nei programmi di informazione e di approfondimento l'equilibrio delle presenze deve essere assicurato durante il ciclo della trasmissione.."* ;

CONSIDERATO che le disposizioni non del tutto univoche della legge e quelle attuative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni debbano essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002). Con tale sentenza la Corte (richiamando la propria precedente sentenza n. 112 del 1993) ha posto in rilievo come *"il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in*

condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata”. “Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque” – prosegue la Corte “tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda...il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,” e ha aggiunto che “l’espressione diffusione di notizie” va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;

CONSIDERATO che il TAR del Lazio – Sezione Terza Ter -, con le recenti pronunce (ordinanze n. 01179 e 01180 dell’11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010) emesse con riferimento alla disciplina regolamentare adottata dall’Autorità per lo svolgimento delle campagne elettorali relative alle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, ha ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi tra “programmi di informazione” e “comunicazione politica radiotelevisiva” ed ha ritenuto non conforme al dettato dell’articolo 2 della legge 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda ;

CONSIDERATO, pertanto, che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO che la valutazione dell’Autorità volta a verificare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della completezza, dell’obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche nel periodo non elettorale si rivolge al complesso dei programmi di informazione trasmessi correlati all’attualità e alla cronaca politica ;

CONSIDERATO che dai dati di monitoraggio relativi al periodo considerato non si rileva una specifica sottopresenza del soggetto esponente, anche in considerazione

dello spontanea azione di riequilibrio posta in essere dalle testate giornalistiche Tg5, Studio Aperto e Tg4 a partire dal mese di maggio 2010;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa

Napoli, 8 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola